



RIFLESSIONI SULLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) (*LEGGE 219/2017*)

Il Comitato Etico per la Pratica Clinica (CEPC) dell'Azienda ULSS 3 Serenissima ha elaborato delle riflessioni relativamente alle Disposizioni Anticipate di Trattamento (da qui, DAT) introdotte dalla Legge 219/2017 "*Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento*".

1. DAT e pianificazione condivisa delle cure nella Legge 219/2017: presentazione

Al centro della Legge 219/2017 c'è un concetto di importante rilevanza dal punto di vista etico: **la relazione di cura e fiducia tra paziente e medico** che pone in rapporto l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico.

Questa relazione si basa da un lato sul diritto del paziente di decidere in merito alla propria salute e dall'altro sul dovere del medico di informare il paziente. Fondamento della relazione è quindi la **corretta informazione** sulla base della quale il paziente potrà decidere se accettare o rifiutare i trattamenti proposti o, nel caso di trattamenti già avviati, di rinunciarvi; il medico in ogni caso dovrà rispettare le decisioni del paziente.

Gli strumenti che la Legge prevede per realizzare il processo di una corretta autodeterminazione del paziente sulla base dell'informazione medica sono:

- il **consenso informato**: nel caso in cui il paziente sia cosciente e consapevole, dopo una corretta informazione medica, ha la possibilità di esprimere il suo consenso o il suo dissenso agli accertamenti diagnostico/terapeutici proposti dal medico;
- le **disposizioni anticipate di trattamento**: ogni persona, quando è in grado di comprendere e di autodeterminarsi, ha la possibilità di esprimere le sue volontà oggi, , sempre sulla base di una informazione medica, volontà alle quali il curante dovrà attenersi nel momento in cui la persona non sarà più in grado di esprimere un consenso o un dissenso;
- **la pianificazione condivisa delle cure**; il paziente con una malattia in atto, correttamente informato dal medico sull'evoluzione e sulla prognosi della patologia, può concordare con il curante di sottoporsi o meno a determinati trattamenti terapeutici che potranno essere indicati o rendersi necessari nel corso della malattia.

2. Cosa sono le DAT?

La Legge 219/2017 prevede la possibilità (non l'obbligo) da parte del cittadino sano o malato di redigere le proprie DAT.

Le DAT sono un documento redatto da persona maggiorenne e capace di intendere e volere, per **esprimere le proprie volontà in previsione di un'eventuale futura incapacità**.

Le DAT riguardano la possibilità di sottoporsi o meno a trattamenti diagnostici e terapeutici che potrebbero essere indicati o rendersi necessari per una determinata malattia.

Le DAT devono essere scritte dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle scelte.

3. Cosa scrivere

Attraverso le DAT la persona può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche.

La legge non specifica forma e contenuto delle DAT. Si tratta di una "anticipazione" del consenso informato, che sarà utilizzata solo nel caso in cui la persona non sia più in grado di esprimere la propria volontà.

Quindi è possibile indicare se si accettano o si rifiutano particolari accertamenti diagnostici e/o le terapie mediche/chirurgiche che una ipotetica situazione di malattia potrebbe richiedere.

E' bene cercare di essere il più precisi possibile non solo in relazione agli accertamenti diagnostici/provvedimenti terapeutici che autorizziamo o meno, ma anche in relazione alla tipologia di malattia cui ci riferiamo. Tanto più precise saranno le nostre volontà, tanto più chiaro sarà al medico che le riceverà quali siano le nostre intenzioni.

Non si possono richiedere al medico interventi che abbiano lo scopo di provocare direttamente o indirettamente la morte (es. somministrazione di sostanze letali) né azioni contrarie alla legge vigente o alla buona pratica medica.

Sarebbe utile ed importante indicare il medico che ha fornito le informazioni necessarie alla redazione delle proprie DAT.

La norma prevede che il cittadino indichi un **fiduciario**, ovvero una persona di sua fiducia che avrà il compito di far rispettare le volontà espresse nelle DAT. Il fiduciario prende visione delle DAT, le sottoscrive e ne conserva una copia.

Il fiduciario non può prendere decisioni al posto del paziente, ma nella relazione con il medico e la struttura sanitaria, può e deve chiedere che siano rispettate le volontà espresse dal paziente.

4. Come scrivere un documento valido

Dopo aver ricevuto le corrette informazioni da parte del medico e aver preso le proprie decisioni, il cittadino può procedere a scrivere le proprie DAT. E' importante che il documento assuma una forma di scrittura valida.

Il Ministero della Salute non ha ancora prodotto dei moduli predefiniti da poter compilare per redigere le DAT.

Oltre ad essere redatte in forma scritta, per rendere valide le DAT, è necessario che rechino la firma autenticata di chi le ha scritte e dell'eventuale fiduciario.

La firma deve essere autenticata da un notaio o dall'ufficio di stato civile del Comune di residenza.

Nello specifico la Legge 219/2017 all'art. 4, comma 6, indica le modalità valide per redigere le proprie DAT:

- scrittura privata consegnata personalmente da chi ha scritto le DAT all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Residenza, che provvede all'autentica della firma e all'annotazione in apposito registro, ai sensi della Circolare n.1/2018 del Ministero dell'Interno;

- scrittura privata autenticata: il documento è scritto dalla persona interessata e la firma viene apposta alla presenza di un notaio o di un altro pubblico ufficiale autorizzato che certificheranno la nostra firma e quindi la nostra identità;

- atto pubblico: il documento è redatto con le formalità richieste dalla legge da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato a redigere atti pubblici; questi scriveranno le nostre disposizioni, rendendo valide le nostre volontà.

Il ruolo del Comune è di raccogliere e registrare le DAT prodotte dal cittadino. E' bene sottolineare che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune non partecipa alla stesura delle DAT, né fornisce informazioni o avvisi in merito ai contenuti delle DAT.

Tutti i Comuni del territorio dell' Azienda ULSS 3 Serenissima hanno istituito il registro:

- CAMPAGNA LUPIA
- CAMPOLONGO MAGGIORE
- CAMPONOGARA
- CAVARZERE
- CHIOGGIA
- CONA
- DOLO
- FIESSO D'ARTICO
- FOSSÒ
- MARCON
- MARTELLAGO
- MIRA
- MIRANO
- NOALE
- PIANIGA
- QUARTO D'ALTINO
- SANTA MARIA DI SALA
- SALZANO
- SPINEA
- SCORZÈ
- STRA
- VENEZIA
- VIGONOVO

In caso di persona impossibilitata a scrivere, le DAT possono essere espresse anche mediante videoregistrazione o con altre modalità idonee per comunicare le proprie volontà.

Il cittadino può revocare, aggiornare o modificare in qualsiasi momento le DAT. In caso di urgenza, il paziente può revocare verbalmente le DAT, alla presenza di un medico e di due testimoni, con contestuale annotazione in cartella clinica.

5. Suggerimenti sulla gestione delle DAT

E' evidente che, per poter rispettare le volontà espresse nelle DAT, il curante deve essere tempestivamente informato dell'esistenza delle stesse.

Ne consegue che, in attesa dell'istituzione di una banca dati nazionale delle DAT è importante che **il paziente e/o il fiduciario abbia/abbiano sempre con sé una copia del documento** da presentare nella struttura sanitaria in caso di bisogno, affinché i medici possano prendere atto delle volontà espresse. E' inoltre opportuno l'inserimento delle DAT in cartella clinica.

In assenza del documento il medico opererà secondo scienza e coscienza.

6. Cos'è una pianificazione condivisa delle cure

Per i pazienti che siano affetti da patologie evolutive croniche e/o invalidanti o con prognosi infausta, la legge prevede la possibilità di una pianificazione delle cure condivisa tra medico e paziente. Il paziente può decidere, con l'aiuto del medico, a quali trattamenti sottoporsi o meno. Questa volontà, circoscritta quindi ad una data malattia già in atto o ad una particolare condizione clinica, va sottoscritta dal paziente (o videoregistrata) ed inserita in cartella clinica.

Anche per la pianificazione condivisa è possibile delegare altre persone al ricevimento delle informazioni e all'espressione del consenso, nonché indicare un fiduciario.

La pianificazione condivisa può essere aggiornata e modificata in qualunque momento.

7. Il Comitato Etico per la Pratica Clinica: un supporto per operatori e cittadini.

Il Comitato Etico per la Pratica Clinica dell'Azienda ULSS 3 Serenissima è un supporto per cittadini e operatori nei processi di cura ed assistenza e può essere consultato per chiarimenti e approfondimenti anche il relazione alle tematiche del consenso informato, disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e pianificazione condivisa delle cure da qualunque cittadino (pazienti, operatori sociali e delle professioni sanitarie,...).

www.aulss3.veneto.it – Azienda - Comitato Etico per la Pratica Clinica.

DOCUMENTO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 14.01.2019